

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
E-mail : sra@regione.abruzzo.it
PEC : dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di riesame del Giudizio VIA n. 3051 del 06/06/2019 (rif. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Legge n. 241/2000 e s.m.i.)

Progetto: Adeguamento gestione di impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di messa in riserva R13 e recupero di inerti R5 ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n.69

Ditta: ECOMAD s.r.l.

Comune dell'intervento: Raiano (AQ)

In riferimento al Giudizio in oggetto relativamente alla Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto sopra riportato,

SI CHIEDE

formalmente il suo RIESAME nei termini previsti per legge, in quanto si ritiene utile fornire specifiche informazioni ed elementi validi ad approfondire e superare le motivazioni oggetto di rinvio a procedura di VA.

- **MOTIVAZIONE:** *“gli elementi informativi trasmessi dal proponente non consentono di dimostrare il miglioramento di rendimento e prestazioni ambientali del progetto e la presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”*

Di seguito si intende evidenziare come l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporta assolutamente impatti ambientali significativi e negativi rispetto alla configurazione progettuale autorizzata e già valutata positivamente dal punto di vista degli impatti ambientali, con il precedente giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. (giudizio del CCR-VIA n. 2627 del 11/02/2016).

Inoltre, si fa presente, che il miglioramento ambientale è già previsto dalle disposizioni del D.M. che richiede maggiore attenzione in fase di certificazione delle materie recuperate con l'introduzione di nuovi parametri analitici che consentono di meglio definire la cessazione della qualifica di rifiuto.

1. Layout dell'impianto

Il D.M. 69/2018 prevede che gli impianti che trattano conglomerato bituminoso, affinché cessi di essere qualificato come rifiuto, devono, tra le varie indicazioni, essere dotati di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, anche tramite controllo visivo, effettuato da operatore qualificato e addestrato, necessaria per verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. Tale controllo visivo sarà effettuato in un'area dedicata. Proprio per tale motivo nel layout presentato in sede di Verifica Preliminare è stata inserita l'Area L, e per esigenze organizzative indipendenti da quanto disposto dal D.M., il proponente intende riorganizzare le aree mantenendo inalterate le superfici. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva in cui sono indicate per ogni area le rispettive superfici prima e dopo l'adeguamento:

AREA	SUPERFICIE ANTE ADEGUAMENTO (m ²)	SUPERFICIE POST ADEGUAMENTO (m ²)
A – Messa in riserva (R13) tipologia 7.1	345	345
B – Messa in riserva (R13) tipologia 7.31- bis	75	75
C – Messa in riserva (R13) tipologia 7.6	75	75
D – Messa in riserva (R13) tipologia 7.2	75	75
E – Messa in riserva (R13) tipologia 7.13	100	100
F – Messa in riserva (R13) tipologia 1.1, 3.1, 6.1, 7.3, 9.1	170	100
G – Area deposito temporaneo rifiuti provenienti dalla cernita	25	25
H – Area trattamento (R5) rifiuti tipologia 7.1, 7.2, 7.6, 7.31-bis	650	650
I – Area stoccaggio materiale in attesa di certificazione e MPS	600	600
L – Area controllo visivo rifiuti in ingresso	-	90
Totale	2'115	2'135

Come si evince dalla tabella sopra riportata nella modifica delle aree si avrà un lieve incremento di circa 20 m² che si ritiene essere irrilevante dal punto di vista degli impatti in quanto la capacità istantanea e la potenzialità complessiva del materiale movimentato non subirà modifiche.

2. Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, prot. n. 50851 del 22/09/2015, l'adeguamento non prevederà la produzione di nuove sostanze rilasciate in atmosfera, inoltre non comporterà ripercussioni riguardo al traffico indotto poiché né verrà generata una nuova attività, né sarà previsto un incremento dei quantitativi attualmente autorizzati per l'impianto. Lo stoccaggio e la movimentazione di tali sostanze rimarranno invariati (Assenza di variazione dei quantitativi annui e delle capacità istantanee di stoccaggio).

Si ribadisce che i volumi di materiali stoccati ed il numero dei cumuli resteranno identici a quelli relativi a quanto autorizzato.

Essendo le superfici delle zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS (Aree A, B, C, D, E, F, G, H, ed I) immutate, sarà il medesimo anche il quantitativo di materiale che potrà essere stoccato in quell'area e quindi il numero di cumuli; nel dettaglio:

- Area H destinata al trattamento dei rifiuti ed al deposito del materiale lavorato (lotto in formazione) avendo una superficie di 650 m² e considerando che in tale area è collocato l'impianto di frantumazione e vagliatura, potrà contenere, considerando un'altezza media del cumulo di circa 5 m, un volume di materiale lavorato di 1'200 m³;
- Area I, avente doppio uso, sia come area di stoccaggio del materiale lavorato che, una volta raggiunta la formazione del lotto, è in attesa di certificazione e sia come area di stoccaggio delle MPS, avendo una superficie di 600 m², potrà contenere, considerando un'altezza media del cumulo di circa 5 m, un volume di materiale di 1'600 m³.

Si considera quindi una dimensione del singolo lotto di 1'600 m³, compatibile con quanto richiesto dal D.M. 69/2018, che prevede una dimensione del lotto massima di 3'000 m³; quindi con l'adeguamento al D.M. 69/2018, essendo comunque la dimensione del lotto inferiore a quella massima prevista dal D.M. stesso, non varieranno i volumi di materiale stoccato e il numero dei cumuli.

Si precisa che tale modalità di movimentazione e formazione dei lotti veniva già attuata dalla ditta ancor prima dell'entrata in vigore del D.M. 69/2018.

Per la stima delle emissioni diffuse si è tenuto in considerazione delle emissioni diffuse che si generano dalle varie fasi dell'attività, dalla formazione e stoccaggio dei cumuli, dall'erosione del vento dei cumuli e dal transito dei mezzi su strade non asfaltate. Rispetto a quanto autorizzato, considerato che l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporterà variazione alle fasi dell'attività, alle superfici ed al quantitativo di materiale trattato e stoccato e quindi al numero dei cumuli ed al numero di mezzi, le emissioni diffuse non subiranno alcun incremento.

La ditta comunque per minimizzare l'impatto sulla matrice ARIA continuerà a:

- ricorrere all'utilizzo di ugelli nebulizzatori sia fissi che mobili e di irrigatori a raggio ridotto;
- mantenere il rispetto di un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polvirulenti;
- limitare la velocità di transito degli automezzi

In conclusione, l'adeguamento non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice ambientale Aria-Emissioni rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

3. Gestione dei rifiuti

In termini di flussi lavorativi non interverranno delle modifiche nella gestione dei rifiuti recuperati e prodotti rispetto a quanto già attuato dalla ECOMAD. Si specifica inoltre che l'adeguamento al D.M. 69/2018 costituisce di per sé un intervento migliorativo in termini di gestione dei rifiuti dal momento che è finalizzato all'End of Waste del conglomerato bituminoso ed alla relativa qualifica di "prodotto".

4. Rumore- Clima Acustico

In occasione del procedimento di valutazione di assoggettabilità a VIA concluso con giudizio del CCR-VIA n. 2627 del 11/02/2016, la Ditta ha prodotto documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle attività condotte presso lo stabilimento, nella quale erano stati accertati i rispetti dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 01/03/91.

Non essendo previste modifiche sulla tipologia impiantistica, su macchinari ed attrezzature, l'adeguamento al D.M. 69/2018 non comporterà modifiche in grado di generare ulteriori impatti sulla matrice Rumore-Clima Acustico rispetto alla configurazione operativa autorizzata.

5. Scarichi

L'adeguamento proposto dalla ditta non produrrà effetti significativi poiché, con la modifica delle aree si avrà un incremento dell'area impermeabile che si ritiene essere irrilevante dal punto di vista degli impatti in quanto, l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia installato ha una capacità sufficiente a trattare le acque raccolte su tale superficie.

- Superficie scolante impermeabilizzata: $S = 2'500 \text{ m}^2$;
- Coefficiente di afflusso alla rete: $\Psi = 1$;
- Altezza di prima pioggia: $l_p = 4 \text{ mm}$;

Verifica impianto di prima pioggia

Bacino di accumulo acque di prima pioggia

- $S = 2'500 \text{ m}^2$ (superficie totale interessata; si considera che tutta la superficie è impermeabile con coefficiente di afflusso alla rete pari ad 1);
- $V_{1a \text{ Pioggia}} = S * l_p * \Psi = 2'500 * 0,004 * 1 = 10,00 \text{ m}^3$ (volume acque di prima pioggia);

Il sistema di raccolta installato ha un volume utile pari a $10,00 \text{ m}^3$ compatibile con il volume di acque di prima pioggia calcolato.

In definitiva le caratteristiche della vasca di prima pioggia sono le seguenti:

Parametro	Valore
VOLUME COMPLESSIVO	$10,1 \text{ m}^3$
VOLUME UTILE	$10,0 \text{ m}^3$

Raiano, 28 giugno 2019

ECOPIAD S.R.L.
del F.lli **GIUSEPPE SANDRO**
Sede Operativa: Zona Industriale 67027 RAIANO (AQ)
Partita IVA 01351270665



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0193740/19	02/07/2019	PEC	Mittente: ECOMAD2011@PEC.IT	
Oggetto:	RICHIESTA DI RIESAME DEL GIUDIZIO VIA N.3051 DEL 06/06/2019 ECOMAD S.R.L.						
Impronta:	489C60185F899DFCFBCE801A6377138365219F784D571A98752AD1A0C0802E14						

